

STUDIO LEGALE
PADOVAN

LE REGOLE SUL *DUAL USE* IN CONCRETO: CASISTICA OPERATIVA E CRITICITÀ



ASSOLOMBARDA


Avv. Marco Zinzani

Dupliche uso e e-licensing, cosa cambia per le imprese italiane

9 febbraio 2022

Classificazione dei prodotti: metodologia

Classificazione finalizzata a determinare se i prodotti (oggetti fisici, software o tecnologia) figurano in un elenco di controllo.



- Rilevanza della raccolta di informazioni dai fornitori in merito alla classificazione come prodotti a duplice uso dei materiali, componenti e sottosistemi trattati o integrati dall'impresa. È comunque responsabilità dell'impresa verificare la classificazione ricevuta dai fornitori.

Regola dell'elemento principale (I)


- 'Macro-beni' vs. componentistica/parti di ricambio.
- Note Generali all'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/821:
 2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: *Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.*

- *Ratio:* evitare che beni listati nell'Allegato I siano esportati senza la dovuta autorizzazione, in quanto incorporati in un prodotto complesso che, di per sé, non è contemplato nell'Allegato.
- UAMA - Autorità nazionale: (...) *con "elemento principale" s'intende una parte di un macchinario che è essenziale per il suo funzionamento. Inoltre, si chiarisce che, per quanto attiene all'eventualità che i componenti, di cui alla nota, possano essere "facilmente rimossi", va considerato ogni possibile procedimento ad hoc, sebbene improbabile, ma in grado di assicurarne la riuscita. Se un'azione in tal senso può essere compiuta, allora i componenti sono "facilmente rimuovibili".*

Regola dell'elemento principale (II)

Elementi da valutare (esempi):



Adempimenti per gli operatori *dual use*

Oltre alla verifica delle parti coinvolte e degli usi finali dichiarati, all'attenzione da porre agli indicatori del rischio di sviamento di destinazione, ai controlli *catch all*, all'ottenimento delle autorizzazioni, ecc., è importante **non dimenticare**:

Obbligo ex art. 11, par. 9, Regolamento (UE) 2021/821

In caso di **trasferimenti intra-UE** di prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato I del Regolamento, gli operatori economici devono **indicare chiaramente nei documenti commerciali pertinenti** (es. contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione, ecc.) **che i prodotti movimentati sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'UE.**

Adempimenti ex art. 27, Regolamento (UE) 2021/821

Gli esportatori di beni a duplice uso **tengono registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni**, conformemente alla regolamentazione o alla prassi nazionale.

Un simile obbligo vale anche per gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, i quali tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi prestati.

I registri e la documentazione sopra citati devono essere conservati per una durata di almeno cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui ha luogo l'esportazione. Un termine di **tre anni**, infine, è previsto per la documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti dual use elencati nell'Allegato I del Regolamento.